

9 DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO D'ORARIO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio:

La durata massima giornaliera del prolungamento dell'orario è di 3 ore oltre alle 7 ore di ordinaria apertura e **l'iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai mesi di apertura della scuola**. Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro il **10 gennaio 2022** (data di apertura delle iscrizioni):

- a) **l'orario di articolazione** delle sette ore di ordinaria apertura della scuola; 8.30-15.30
- b) **la collocazione oraria delle tre ore** di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora: 7.30-8.30; 15.30-16.30; 16.30-17.30.

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio: il punto specifica le modalità e il numero minimo di iscritti per la attivazione

9.3 Presentazione della domanda per il prolungamento.

I genitori ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e **indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate** dal CDG, intendono utilizzare (la prima, la seconda e la terza ora).

La richiesta di ammissione **al prolungamento** o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente il termine ordinario del 28/01/2022. In tal caso le richieste sono proporzionate ai mesi di attività didattica secondo il calendario di apertura della scuola; questo anche ai fini della compartecipazione al costo del servizio. In particolare in corso d'anno la richiesta di prolungamento è rapportata all'annualità, per i mesi di apertura della scuola (in base al calendario scolastico) a partire dalla data di presentazione della domanda. Tali domande possono essere accolte se nella scuola in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate e fino alla concorrenza dei posti disponibili nei limiti della dotazione organica già assegnata alla scuola dell'infanzia.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il comitato di gestione è tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri indicati al punto 8.1.

La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

Per le richieste d'integrazione dell'orario di prolungamento effettuate dopo il 28 gennaio 2022, la famiglia deve versare l'importo corrispondente alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in relazione al maggior numero di ore richieste, fermo restando che le richieste possono essere accolte unicamente in presenza di disponibilità di posti. La tariffa annuale cui fare riferimento è quella determinata all'atto d'iscrizione del bambino al servizio di orario prolungato. La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per iniziare a utilizzare il servizio anche in collegamento con il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata - valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 12. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena. La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata dalla stessa.

L'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

Ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale approvata in data 23 dicembre 2021, la tariffa annuale intera d'iscrizione al prolungamento è fissata per ogni bambino in:

- **Euro 200,00 = per 1 ora giornaliera; Euro 400,00 = per 2 ore giornaliere; Euro 660,00 = per 3 ore giornaliere.**

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo non per tutto l'anno scolastico richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero anno scolastico. Se non si presenta domanda di agevolazione tariffaria per il prolungamento, la famiglia è tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionatamente alle ore richieste.

La tariffa annuale minima d'iscrizione al prolungamento in base alle condizioni economiche del nucleo familiare richiedente il servizio di orario prolungato è fissata in:

- **Euro 75,00 = per 1 ora giornaliera, Euro 150,00 = per 2 ore giornaliere, Euro 250,00 = per 3 ore giornaliere**

La tariffa così determinata secondo il regime ICEF può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

La tariffa annuale minima per l'ammissione al servizio di prolungamento orario è comunque sempre riconosciuta nei seguenti casi:

- bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali,
- bambini che sono richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali.

Per il pagamento del prolungamento con tariffa annuale minima o gratuita si invita a rivolgersi entro il 28 marzo 2022, prima dell'effettuazione del pagamento, alla propria scuola dell'infanzia per definire in dettaglio la tariffa.

Se la fruizione del prolungamento dipende dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza per 1 ora giorno è gratuita.

9.6 Agevolazioni tariffarie: I nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione sulla tariffa annuale intera, possono presentare domanda di determinazione della tariffa agevolata ai Soggetti accreditati (CAF e uffici periferici provinciali o il CAAF per l'informazione).

Consulta questo punto (9.6) della delibera per chiarimenti sull'indicatore utilizzato per la determinazione della tariffa agevolata

Per le domande presentate in corso d'anno invece la verifica è da effettuare in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al servizio e **contestuale** perfezionamento del pagamento secondo la tipologia tariffaria annuale individuata all'atto di iscrizione (intera o agevolata).

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento. In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. E' richiesto invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata in seguito alla richiesta di più ore di servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per il prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 **Modalità di riscossione delle rette**

Pena la non efficacia della domanda, il versamento dell'importo tariffario dovuto è effettuato in un'unica soluzione improrogabilmente: **entro il termine di lunedì 28 marzo 2022.**

Si considerano utili ai fini dell'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero esclusivamente le domande perfezionate con il pagamento secondo le seguenti modalità:

- **pagamento** della tariffa alla scuola mediante bonifico bancario (indicando nella causale Orario prolungato 22/23, scuola Materna S. Antonio, n. ore richieste , dati anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente **IT38C0830401802000001030514 - scuola materna s. Antonio Cassa Rurale Trento – largo med. d'oro Trento.**
- invio all'ente gestore della scuola della ricevuta attestante il pagamento **entro e non oltre il 28 marzo 2022:**
Mail: s.antonio.materna@pec.associazionecoesi.com

9.8 Rimborso: Il prolungamento è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato.

La Provincia o l'ente gestore provvedono solo in questa ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" (punto 4.5) non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. Nei casi di successiva nuova richiesta di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento dell'orario giornaliero si terrà conto del versamento già effettuato. Diversamente nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento dell'orario giornaliero.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento dell'orario giornaliero, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero: il punto disciplina le modalità e i casi di assegnazione di personale. (consulta testo completo del punto 9.9 in delibera n. 2278 dd 23/12/2021).

La sintesi sopra riportata è conforme alla delibera della G.P. n. 2278 di data 23/12/2021, visionabile sui seguenti siti: www.scuolamaternasantonio.it; "www.Vivo scuola; Provincia Autonoma Delibera G.P. n.2278 dd 23/12/2021; Associazione COESI www.associazionecoesi.com.